

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio di conferimento in impianti di compostaggio della frazione organica umida (F.O.U.) – CER 20.01.08 - proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Casola di Napoli CIG 70529820DF

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	R.U.P. GEOM. NUNZIANTE DE RISO
Indirizzo VIA ROMA N. 7	C.A.P. 80050
Località/Città/Provincia CASOLA DI NAPOLI (NA)	Telefax 081 8013036
Telefono 081 8012890 – 081 8012899	Posta elettronica certificata (e-mail) comune@pec.comune.casoladinapoli.na.it
Posta elettronica (e-mail) lpp.comune@casoladinapoli.na.it	Indirizzo Internet (URL) <u>www.comune.casoladinapoli.na.it</u>

Art. 1

Oggetto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici codici CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolti nel Comune di Casola di Napoli.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti effettuato sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema di raccolta "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

Detti rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite ditta affidataria del Servizio d'igiene urbana con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato presuntivamente, per la durata dell'appalto fissata in mesi 12 (dodici), in circa 600 tonnellate (600.000 Kg), suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2

Durata dell'appalto e ulteriori affidamenti

La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.

Il servizio, nelle more della stipula del contratto, potrà, eventualmente, ricorrendone i presupposti di legge, essere affidato sotto riserva di legge.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, rispetto alla durata originariamente stabilita, per effetto del trasferimento, per legge, della competenza in materia di gestione dei rifiuti dal Comune ad altro soggetto giuridico.

Art. 3

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale è di euro 87.210,00 di cui € 872,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità preventivate che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione dell'utenza stimati in circa il 10% di variazione.

Il prezzo a base di gara è di 0,153 €/ kg, oltre IVA al 10%.

Art. 4

Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia; i quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione.

Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.

L'impianto di trattamento indicato in sede di offerta deve essere ubicato nel territorio italiano. Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato ad una distanza maggiore di 60 Km dalla sede municipale, con distanza

da computarsi come percorrenza di sola andata, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'appaltatore che deve disporre in Regione di una piattaforma autorizzata di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto e/o l'impianto autorizzato proposto. Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore, comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati e trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- 1) Provvedimento di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, di cui al Dec. Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
- 2) provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Nel caso di indisponibilità per guasto degli automezzi della ditta affidataria del Servizio d'igiene urbana che effettua il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida per il Comune, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo scarrabile con il quale effettuare il trasbordo e il trasporto della frazione presso l'impianto di conferimento.

La spesa derivante dalla suddetta operazione sarà quantizzata e corrisposta a parte, previa intesa con il responsabile del servizio.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 5

Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. 152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Art. 6

Orario di conferimento

Il conferimento all'impianto di recupero dovrà avvenire nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con giorni e orari concordati tra l'ufficio tecnico del Comune o gestore del servizio di raccolta e trasporto e l'Appaltatore.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Art. 7

Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 8

Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per Frazione Organica Umida, l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

Se concordato tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese saranno a carico dello stesso.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 15 (quindici) punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (15%) arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, pari all'1%, per ogni tonnellata di rifiuto organico.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 15% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 9

Cauzione provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 217 del D. Lgs. 50/2016). In ogni caso, in seguito all'esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 217 del D. Lgs. 50/2016.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Casola di Napoli.

La cauzione definitiva è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare:

- una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione CINQUECENTOMILA/00).

Art. 10

Stipula del contratto

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto entro la data indicata nell'invito del Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Art. 11

Spese per la Stipula del contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 12

Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica (CER 20.01.08) pervenute all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.

I pagamenti saranno effettuati mensilmente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, nella quale saranno indicati i dati dei F.I.R. o allegate le relative copie.

L'impresa è tenuta a rilasciare all'Amministrazione, oltre a tutti i documenti richiesti dall'Ufficio contratti, i dati necessari per l'acquisizione del DURC ed una dichiarazione di cui all'art. 3 della legge N. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 13

Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 14

Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con la costituzione delle società provinciali o altri Enti di cui all'art. 20 della L. R. n. 4/2007 e s.m.i. nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- f) le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro la data indicata nelle richieste;
- m) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso il termine indicato senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 15
Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 16
Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

L'Appaltatore dovrà essere in regola con gli obblighi della sicurezza e, quindi, rispettare quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i., redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 17
Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 18
Cessione

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Art. 19
Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A. S. L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 20 Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria variabile in relazione all'entità della stessa da un minimo di €. 300,00 (trecento/00) ad un massimo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna. La sanzione, preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, sarà applicata dal Responsabile del Servizio e dovrà essere adeguatamente motivata.

L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 21 Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, email e pec.

Art. 22 Responsabile tecnico/amministrativo del servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 23 Tracciabilità flussi finanziari

In caso di aggiudicazione il fornitore dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica, in esecuzione a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tale conto deve essere comunicato all'amministrazione, comprensivo delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 24 Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

Art. 25
Ulteriori precisazioni

Resta inteso che:

- non sono ammesse offerte in aumento;
- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
- sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione di cui all'art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 pari a €. 269,76 (€uro duecentosessantanove/76),
- sono a carico dell'aggiudicatario il pagamento del corrispettivo fissato nella misura dell' 1,5 % sull'importo aggiudicato del servizio per le attività di gara fornite per l'uso della piattaforma "Asmecom", a favore di ASMEL consortile S.c.ar.l;